REGOLAMENTO (CEE) N. 2940/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per i lavori di falegnameria della voce 44.23 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 6 744 000 ECU ; che, in data 17 ottobre 1983, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari di Singapore, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 24 ottobre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di Singapore :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.